

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **241/1985** (ECLI:IT:COST:1985:241)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **11/10/1985**

Deposito del **14/10/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11090**

Atti decisi:

N. 241

ORDINANZA 22 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 25 ottobre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 261 bis del 6 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 29 maggio 1984, n. 176 ("Misure urgenti in

materia di tutela ambientale") promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 26 giugno 1984, depositato in cancelleria il 12 luglio 1984 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale in via principale, per violazione degli artt. 117, 118, 124, 97 e 77 Cost., del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176 (Misure urgenti in materia di tutela ambientale), in quanto trasferisce, senza ragioni di urgenza, al Comitato interministeriale istituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 specifiche funzioni in tema di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con conseguente alterazione dell'assetto preesistente delle competenze in materia e con pregiudizio per l'efficienza dell'azione amministrativa;

considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 26 giugno 1984, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 12 luglio 1984, e pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176, sollevata dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.